

ALLEGATO "B" AL N. 52871/24797 REPERTORIO

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di "Acqua Novara.VCO S.p.A.".

ARTICOLO 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE

2.1 La società ha sede nel Comune di Novara, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative senza stabile rappresentanza.

2.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per tutto quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

2.3 Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche ai fini dell'articolo 2366 c.c. se di esso è stato autorizzato l'uso.

ARTICOLO 3 OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.2 Potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali e qualsiasi altra operazione in genere ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli, fidejussioni e concessioni di ipoteche nell'interesse della società, anche partecipando od associandosi in qualunque forma ad altre imprese o società, purché tali operazioni non rientrino tra quelle che la legge riserva agli intermediari abilitati "ex lege" o a quelli abilitati dal Ministro del Tesoro, né tra quelle che la legge riserva alle società di intermediazione mobiliare.

ARTICOLO 4 DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2027.

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

5.1 Il capitale sociale è di euro 7.839.467 ed è suddiviso in 5.878.067 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, in 1.960.000 azioni privilegiate di tipo A) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna ed in 1.400 azioni privilegiate di tipo B) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. Le azioni privilegiate di tipo B) si suddividono a loro volta nelle quattordici sottosezioni B1), B2), B3) B4), B5), B6), B7), B8), B9), B10), B11), B12), B13) e B14) ognuna delle quali composta da 100 azioni privilegiate del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. Le azioni privilegiate di tipo A) e B), e quindi tutte le sue sottosezioni, concorreranno con le azioni ordinarie nella ripartizioni degli utili e delle riserve distribuibili in relazione al rispettivo valore nominale, che per le azioni privilegiate sarà a tal fine moltiplicato per il coefficiente 2,00. Le azioni ordinarie sono postergate nella ripartizione di utili e riserve di utili. Le azioni privilegiate di tipo A) e B), e quindi tutte le sue sottosezioni, sono prive del diritto di voto. Sono salve tuttavia le disposizioni di cui all'art.2376 cod.civ. Le azioni privilegiate di tipo A), in caso di rimborso del capitale per scioglimento della società, hanno precedenza rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni privilegiate di tipo B), e quindi tutte le sue sottosezioni, in caso di rimborso del capitale per scioglimento della società, hanno diritto esclusivamente alla riassegnazione dei cespiti apportati dai loro possessori. Alle azioni privilegiate di tipo A) viene riservato il diritto di conversione, da esercitarsi su richiesta dei possessori delle medesime, entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio idrico integrato.

5.2 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

5.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

5.4 In mancanza di diverso accordo, i versamenti si considerano effettuati a titolo di mutuo, con diritto alla restituzione, ma senza interessi. La società potrà procedere alla raccolta del risparmio tra i soci nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dalla Legge Bancaria e dal CICR.

5.5 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera dell'Assemblea

straordinaria.

5.6 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (diritto al rimborso del capitale ed alla partecipazione agli utili) o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2351 codice civile, di nominare un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio sindacale.

ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E PRELAZIONE

6.1 Potranno essere soci solo comuni o province dell'ATO n. 1, tenuto conto che la società è costituita a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'affidamento diretto del ciclo idrico integrato.

6.2 E' libero il trasferimento di azioni da province a comuni. In ogni altro caso di trasferimento si applicheranno le regole seguenti.

6.3 Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale complessivamente spettante a ciascun socio, rappresentata complessivamente dal numero di azioni di cui egli è titolare, ovvero un parte del pacchetto azionario di cui egli è titolare, in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti pertinenti a ciascuna singola azione.

6.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, donazione e costituzione del diritto di usufrutto. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

6.5 In tutte le precitate ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

6.6 I titoli dovranno riportare le norme che ne limitano la trasferibilità.

6.7 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della intera partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

6.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6.9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella proposta.

6.10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

6.11 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione a partire da 90 (novanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni da quello della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

6.12 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

ARTICOLO 7 RECESSO

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione alla eventuale introduzione di clausole compromissorie e negli altri eventuali casi previsti obbligatoriamente dalla legge.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre sessanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato

dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall' esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica l'articolo 1349 comma primo C.C..

7.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate, entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso, mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo C.C. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto C.C. Laddove alcuno degli eventuali creditori sociali si sia opposto alle deliberazioni di riduzione e l'opposizione sia stata accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 8 CONTROLLO ANALOGO

8.1 L'esercizio da parte dei Comuni di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso

l'assemblea ordinaria, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza trimestrale. In tale veste, l'assemblea ordinaria provvede:

- alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l'anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato;
- all'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione, sia propri che delle società controllate;
- all'approvazione del budget annuale d'esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle SOT;
- all'approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica trimestrale in corso d'esercizio;
- all'approvazione degli schemi dei contratti di servizio;
- all'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

8.2 Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi delle società prima che siano stati esaminati dall'Assemblea. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

8.3 Si procederà inoltre alla nomina di una apposita Commissione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma tra i Comuni soci. Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all'organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione ai Comuni. Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso.

8.4 L'incarico di componente la Commissione è gratuito.

8.5 Inoltre, come stabilito dall'Atto di Indirizzo dell'Autorità d'Ambito, l'organo amministrativo opererà affinché:

- tutte le attività del servizio idrico integrato svolte in territori non appartenenti all'ATO siano scorporate obbligatoriamente entro l'anno successivo a quello in cui compaiono a bilancio;

- tutte le deliberazioni di amministrazione straordinaria che possono essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in-house (variazione dell'oggetto sociale, acquisizione di aziende e/orami d'azienda, ecc.) siano sottoposti a preventiva approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito;

- il piano finanziario del Gestore, in quanto parte integrante del Piano d'Ambito, sia sottoposta a preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito;

8.6 Sono comunicati all'Autorità d'Ambito:

- preventivamente all'approvazione, tutti gli atti fondamentali della gestione (piano industriale, budget, bilancio), per autonome valutazioni inerenti la compatibilità con il Piano d'Ambito;

- periodicamente, i dati fondamentali inerenti il controllo di gestione e le prestazioni erogate, affinché possa verificare il rispetto dei principi e degli standard di efficienza, economicità e qualità previsti dalla convenzione di affidamento.

ARTICOLO 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

9.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;

- la nomina e la revoca degli amministratori, che non siano nominati a norma dell'art. 2449 C.C. o dell'art. 2450 C.C.;

- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

10.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo per le materie attribuite dal presente statuto all'organo amministrativo;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

10.2 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

11.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dell'ATO n. 1.

11.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

11.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in audio-video conferenza;
- il giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, secondo quanto previsto dal presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

11.5 L'assemblea può essere anche convocata mediante avviso inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuto dagli stessi almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, nonché con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

12.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

12.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA TOTALITARIA

13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

13.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DEI QUORUM

14.1 Tanto nelle assemblee ordinarie che nelle assemblee straordinarie le deliberazioni dovranno essere adottate con le presenze e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 C.C..

14.2 Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

14.3 E' comunque richiesto, per la seconda e per le ulteriori convocazioni il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- e) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO 15 NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

15.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente mediante la verifica delle risultanze della iscrizione a libro soci ed esibiscano i propri titoli.

15.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

15.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

15.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

15.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ARTICOLO 16 RINVIO DELL'ASSEMBLEA

16.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

17.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma

dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. I soci potranno lasciare in deposito i titoli presso la società.

17.2 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma C.C., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

17.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 18 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

18.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

18.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

18.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

18.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

18.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o rinuncia di questi, da altro socio, nel primo caso, o da altro Consigliere nel secondo caso, designati dall'Assemblea.

19.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

19.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine

del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

19.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

19.6 Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 20 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

20.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi; formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

20.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta in seguito nel presente statuto.

20.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 17.1) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali

gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

20.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 C.C.

ARTICOLO 21 MODALITÀ DI VOTO

21.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

21.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto al deposito delle azioni ed abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare, che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario o l'adesione alle proposte di voto

espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista;
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ARTICOLO 22 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARI

22.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore, della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 23 AMMINISTRATORI: NOMINA, DURATA, COMPENSI

23.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri o, alternativamente, da un Amministratore Unico, laddove imposto dalla normativa a quel tempo vigente.

23.2 Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dai Comuni soci a norma dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto in apposito Accordo di Programma tra i Comuni stessi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120, in tema di equilibrio tra i generi, e di quanto disposto dall'art.11, comma 8, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

23.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori mancanti vengono nominati dai Comuni soci a norma dell'art. 2449 c.c. secondo quanto previsto in apposito Accordo di Programma tra i Comuni stessi.

23.5 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ex art. 2390 C.C. salvo dispensa espressamente deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina.

23.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Consigliere Delegato o, ove nominato, di membro del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti

massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 24 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo da parte dei Comuni.

24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del Codice Civile.

24.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

24.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato, determinandone i poteri. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2381 C.C..

Il Consiglio potrà altresì nominare al di fuori dei suoi membri, uno o più Direttori Generali stabilendone i relativi poteri e compensi.

Potranno essere nominati altresì institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Non è prevista la carica di Vice Presidente.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 25 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E VERBALIZZAZIONE

25.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

25.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell' avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

25.3 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

25.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

25.5 In assenza di formale convocazione, le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

25.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

25.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 26 RAPPRESENTANZA SOCIALE

26.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

26.2 Spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del consiglio.

26.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 27 COLLEGIO SINDACALE

27.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare il controllo contabile, qualora la società non si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 2409-bis 3° comma del Codice Civile e l'assemblea gli abbia demandato tale competenza.

27.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Un membro effettivo ed un membro supplente potrà essere nominato dai possessori degli strumenti partecipativi a norma della clausola 5.6 ove tali strumenti siano stati emessi. L'assemblea elegge gli altri membri del Collegio e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

27.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Qualora il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale lo stesso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

27.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

27.6 La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28 IL REVISORE CONTABILE

28.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

28.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche

determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

28.3 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies C.C.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

28.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ARTICOLO 29 BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati a riserva, salvo diversa decisione dei soci, che dovrà essere comunque compatibile con quanto previsto nel Piano d'Ambito. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 C.C.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater C.C.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti alla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, se nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio

di Amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

FIRMATO IN ORIGINALE: EMANUELE TERZOLI - FABIO AUTERI NOTAIO.